



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4126/2012 R.G.A.C., avente ad oggetto AZIONE DI INEFFICACIA EX ART. 64 LEGGE FALLIMENTARE pendente:

TRA

FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE “ARTINOX DI TRUOCCHIO BIAGIO”, in persona del Curatore dott. TOMMASO CUSANO, rappresentato e difeso dall’Avv. UGO CAMPESE;

-ATTORE-

CONTRO

ROSARIA BRUNELLA TRUOCCHIO e GENNARO TRUOCCHIO, rappresentati e difesi dall’Avv. ALESSANDRO DELLA RATTA;

-CONVENUTI-

CONCLUSIONI

All’udienza del 20.04.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alla conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 58, comma 2, l. cit..

1. Sul merito

Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altro G.I., a cui lo scrivente Magistrato è subentrato all’udienza del 07.07.2016.

Venendo al merito della controversia, si osserva, in diritto, che ai sensi dell’art. 64 del R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare) *pro tempore* applicabile alla vicenda dedotta in giudizio, “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

Ebbene, al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che **1)** ai fini dell’azione di inefficacia di cui all’art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo (Cassazione civile, sez. I, 24/06/2015, n. 13087); **2)** la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del *solvens*, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata



del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/03/2010, n. 6538).

Tanto premesso in diritto, si osserva che nel caso in esame è documentalmente provato che BIAGIO TRUOCCHIO, prima del decorso dei due anni dal fallimento della impresa individuale "ARTINOX DI TRUOCCHIO BIAGIO" (cfr. sentenza dichiarativa del fallimento n. 2/2012 depositata in data 12.01.2012 –allegato n. 3 alla citazione-), ha donato in favore dei figli ROSARIA BRUNELLA TRUOCCHIO e GENNARO TRUOCCHIO, mediante atto di donazione per Notaio LUCIANA MUSTILLI del 1° giugno 2010 (rep. n. 18.016; racc. n. 6.749) le seguenti unità immobiliari site nel Comune di SANT'AGATA DE' GOTI (cfr. allegato 5 alla citazione): **1)** piena proprietà della porzione di fabbricati urbano, alla Via Cerreta composto da 10,5 vani catastali tra piano terra e primo piano, costituenti unica unità immobiliare, identificati in N.C.E.U. del COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI al foglio 4, particella 464 *sub* 4, via Cerreta, piano T-1, categoria A/4, classe 7, vani 7; nonché particella 464 *sub* 5, via Cerreta, piano T-1, categoria A/4, classe 7, vani 3,5; **2)** piena proprietà del terreno agricolo alla CONTRADA PISCITELLA, di are 63 e centiare 40, identificato in N.C.T. del COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI al foglio 4, particella 314, a. 63.40, s.a. 3; **3)** nuda proprietà della porzione di fabbricato urbano alla Via Cerreta, composta da 10 vani catastali tra piano terra e primo piano, gravata da diritti di usufrutto generale a favore del Signore GENNARO TRUOCCHIO, nato a Sant'Agata dei Goti (Bn) il 23 novembre 1921 ed identificato in N.C.E.U. del COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI al foglio 4, particella 468, *sub* 4, via Cerreta snc, piano T-1, categoria A/2, classe 3, vani 10.

Pertanto, considerato che l'atto impugnato **1)** è stato stipulato -si ribadisce- prima del decorso del biennio dalla sentenza dichiarativa di fallimento; **2)** è a titolo gratuito nel senso sopra descritto (né sul punto sono state sollevate specifiche ed argomentate contestazioni dai convenuti), ne consegue che ricorrono tutti i requisiti di cui all'art. 64 L.F. ai fini della sua revoca.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni in fatto ed in diritto, la domanda principale avanzata in giudizio da parte attrice deve essere accolta, e, per l'effetto, va revocato l'atto per Notaio LUCIANA MUSTILLI del 1° giugno 2010 (rep. n. 18.016; racc. n. 6.749) con il quale BIAGIO TRUOCCHIO ha donato ai figli i beni sopra citati.

L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle altre questioni dedotte in giudizio, esonerando questo Giudice dalla necessità di esaminarle.

2. Sulle spese di lite.

Le spese processuali - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di riferimento del DM 55/2014 ridotti del 50% (attesa la non particolare complessità della vicenda dedotta in giudizio e della modesta attività processuale svolta in relazione alla fase istruttoria ed a quella decisionale)- devono essere poste a carico dei convenuti in solido tra loro, in considerazione dell'esito del giudizio e della conseguente applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4126/2012 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

A) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale e, **per l'effetto**:

B) REVOCA l'atto per Notaio LUCIANA MUSTILLI del 1° giugno 2010 (rep. n. 18.016; racc. n.



6.749) mediante il quale BIAGIO TRUCCHIO ha donato in favore di ROSARIA BRUNELLA TRUCCHIO e GENNARO TRUCCHIO le seguenti unità immobiliari site nel COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI: **1)** piena proprietà della porzione di fabbricati urbano, alla Via Cerreta composto da 10,5 vani catastali tra piano terra e primo piano, costituenti unica unità immobiliare, identificati in N.C.E.U. del COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI al foglio 4, particella 464 *sub* 4, via Cerreta, piano T-1, categoria A/4, classe 7, vani 7; nonché particella 464 *sub* 5, via Cerreta, piano T-1, categoria A/4, classe 7, vani 3,5; **2)** piena proprietà del terreno agricolo alla CONTRADA PISCITELLA, di are 63 e centiare 40, identificato in N.C.T. del COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI al foglio 4, particella 314, a. 63.40, s.a. 3; **3)** nuda proprietà della porzione di fabbricato urbano alla Via Cerreta, composta da 10 vani catastali tra piano terra e primo piano, gravata da diritti di usufrutto generale a favore di GENNARO TRUCCHIO, nato a Sant'Agata dei Goti (Bn) il 23 novembre 1921, ed identificato in N.C.E.U. del COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI al foglio 4, particella 468, *sub* 4, via Cerreta snc, piano T-1, categoria A/2, classe 3, vani 10;

C) CONDANNA ROSARIA BRUNELLA TRUCCHIO e GENNARO TRUCCHIO, in solido tra loro, al pagamento, in favore del FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE "ARTINOX DI TRUCCHIO BIAGIO", delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi **Euro 4.100,40** (di cui Euro 3.627,00 per compensi professionali ed Euro 473,40 per esborsi), più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Così deciso in Benevento, il 20.07.2017

Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano

